


# Decreto Legislativo 139/2015

*Principali impatti sul bilancio dei nuovi OIC 2016*



Il D. Lgs. 139/2015, che recepisce la Direttiva 2013/34/UE, ha introdotto importanti cambiamenti in materia di redazione e pubblicazione del bilancio. Le principali novità sono finalizzate a ridurre le differenze rispetto ai principi contabili internazionali IAS/IFRS e hanno l'obiettivo di favorire una più ampia armonizzazione con la prassi internazionale per le imprese di maggiori dimensioni, con una importante semplificazione per le imprese di minori dimensioni.

Introduzione del concetto di *fair value* nella valutazione degli strumenti finanziari derivati, adozione del criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti, dei debiti e dei titoli immobilizzati, rendiconto finanziario obbligatorio, eliminazione della sezione straordinaria dal conto economico e maggiore evidenza delle operazioni realizzate con parti correlate, sono alcune delle principali novità introdotte dalla riforma; l'obiettivo è quello di favorire e migliorare la trasparenza dell'informativa finanziaria ed agevolare l'apertura ai mercati finanziari anche alle PMI.

La riforma introduce importanti cambiamenti in termini di:

- semplificazioni per le imprese di minori dimensioni;
- modifiche agli schemi di bilancio;
- principi di redazione del bilancio;
- criteri di valutazione e classificazione.

### Semplificazioni per le imprese di minori dimensioni

Le novità introdotte dalla riforma hanno l'obiettivo di creare delle facilitazioni per le imprese di minori dimensioni, limitando la complessità e la gravosità redazionale del bilancio per le piccole imprese e per le micro-imprese. Proprio al fine di raggiungere l'obiettivo di semplificazione contabile in relazione alle dimensioni e alla complessità organizzativa dell'azienda, una novità molto importante è rappresentata dalla nuova classificazione delle imprese in tre diverse categorie:

Categoria	Parametri
<b>Micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ totale attivo dello stato patrimoniale fino a 175.000 euro;</li><li>➤ totale ricavi delle vendite e delle prestazioni fino a 350.000 euro;</li><li>➤ numero medio dipendenti occupati durante l'esercizio fino a 5;</li></ul>
<b>Piccole imprese (art. 2435-bis c.c.)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ totale attivo dello stato patrimoniale fino a 4.400.000 euro;</li><li>➤ totale ricavi delle vendite e delle prestazioni fino a 8.800.000 euro;</li><li>➤ numero medio dipendenti occupati durante l'esercizio fino a 50;</li></ul>
<b>Grandi imprese</b>	Tutte le altre imprese che superano i limiti per redigere il bilancio in forma abbreviata.



## Piccole imprese

Sono esonerate dall'obbligo di redazione del rendiconto finanziario e della relazione sulla gestione a condizione che alcune informazioni in essa presenti siano fornite nella nota integrativa. Per la valutazione dei crediti, dei debiti e dei titoli immobilizzati possono non applicare il metodo del "costo ammortizzato".

Rimane comunque valida la previsione di fornire tutte quelle informazioni complementari necessarie ai fini di fornire una rappresentazione veritiera e corretta ai sensi dell'art. 2423 c.c.

## Micro-imprese

Sono obbligate alla redazione dello schema di conto economico (in forma abbreviata) e dello schema di stato patrimoniale (in forma abbreviata); sono invece esonerate dall'obbligo di redazione della nota integrativa, del rendiconto finanziario e della relazione sulla gestione.


Tuttavia le informazioni residuali rilevanti devono essere riportate in calce allo stato patrimoniale.

## Modifiche agli schemi di bilancio

Le principali novità in merito agli schemi di bilancio sono riportati nelle tabelle che seguono.

### Stato patrimoniale

Impatto	Cambiamento principi contabili	Riferimento
Rapporti con parti correlate	<b>OIC 12 Schemi di bilancio</b> Introduzione di voci specifiche per crediti, partecipazioni e debiti verso le c.d. "società sorelle". <b>OIC 15 Crediti</b> I crediti verso parti correlate sono classificati nella voce B.III.2.d se di natura finanziaria, nella voce C.II.5. se di natura commerciale. <b>OIC 19 Debiti</b> I debiti verso fornitori rappresentati da imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti sono iscritti rispettivamente nelle voci D.9, D.10, D.11 e D.11-bis	Art. 2424 c.c.
Eliminazione disaggi/aggi di emissione dalla sezione dei ratei/risconti	<b>OIC 19 Debiti</b> I prestiti obbligazionari si scrivono utilizzando il criterio del costo ammortizzato; se sono emessi sotto o sopra la pari il relativo aggio/disaggio di emissione si rappresenta in bilancio con un ammortamento finanziario attraverso l'utilizzo del tasso di interesse effettivo.	
Eliminazione delle azioni proprie	<b>OIC 21 Partecipazioni</b> E' stata eliminata la sezione relativa alle azioni proprie con la creazione della voce di patrimonio netto " <i>Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio</i> " a seguito della eliminazione della voce "azioni proprie" dell'attivo dello stato patrimoniale. <b>OIC 28 Patrimonio netto</b> Le azioni proprie sono iscritte direttamente a riduzione del patrimonio netto attraverso una riserva negativa, ai sensi dell'art. 2357-ter c.c.	
Eliminazione dei conti d'ordine	<b>OIC 22</b> Abrogato l'OIC 22. La nota integrativa contiene una maggiore informativa sulle garanzie e sugli impegni.	



<p><b>Eliminazione del riferimento ai costi di pubblicità</b></p>	<p><b>OIC 24 Immobilizzazioni immateriali</b> I costi di pubblicità precedentemente capitalizzati, se soddisfano i requisiti stabiliti ora per la capitalizzazione possono essere riclassificati, in sede di prima applicazione del nuovo OIC 24, dalla voce B.I.2. alla voce B.I.1. <i>Costi di impianto e di ampliamento.</i></p>	
<p><b>Eliminazione del riferimento ai costi di ricerca</b></p>	<p><b>OIC 24 Immobilizzazioni Immateriali</b> I costi della ricerca di base sono imputati direttamente a conto economico. I costi di ricerca applicata capitalizzati in esercizi precedenti rispetto alla nuova versione 2016 dell'OIC 24 continuano ad essere iscritti nella voce B.I.2 <i>Costi di sviluppo</i> se soddisfano i requisiti di capitalizzabilità.</p>	
<p><b>Derivati e riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi</b></p>	<p><b>OIC 32 Strumenti finanziari derivati</b> I derivati si valutano con il criterio del <i>fair value</i>. Se tale valore è positivo si iscrive nella voce delle immobilizzazioni immateriali B.III.4 o nella voce C.III.5 dell'attivo circolante ("<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>"); se negativo si iscrive nella voce B.3. <i>Fondi per rischi ed oneri</i></p> <p><b>OIC 32 Strumenti finanziari derivati</b> Se il derivato copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario, la variazione di fair value si imputa ad una riserva di patrimonio netto che sarà imputata a conto economico negli esercizi successivi.</p>	

### Conto economico

Impatto	Cambiamento principi contabili	Riferimento
<p><b>Eliminazione sezione straordinaria</b></p>	<p><b>OIC 12 Schemi di bilancio</b> Cancellata la sezione E del conto economico. Nella voce A.1 vengono iscritti i componenti positivi di reddito derivanti dall'attività caratteristica; nella voce A.5 vengono iscritti i componenti positivi di reddito che non rientrano nell'attività caratteristica o finanziaria.</p>	<p>Art. 2425 c.c.</p>
<p><b>Dettaglio ed informativa per i rapporti in essere con imprese sottoposte al controllo di controllanti</b></p>	<p><b>OIC 12 Schemi di bilancio</b> Tra i proventi finanziari nella voce C.16 devono essere illustrati in maniera separata gli interessi attivi derivanti da crediti immobilizzati concessi a imprese sottoposte al controllo delle controllanti e i dividendi da partecipazioni possedute verso queste ultime. Inoltre l'OIC 12 richiede di indicare in maniera separata anche gli interessi passivi pagati a imprese sottoposte al controllo delle controllanti.</p>	
<p><b>Derivati</b></p>	<p><b>OIC 32 Strumenti finanziari derivati</b> I derivati si valutano con il criterio del <i>fair value</i>. Se non si tratti di derivati relativi ad operazioni di copertura la variazione di <i>fair value</i> si imputa a conto economico; se positiva alla voce D.18.d <i>Rivalutazioni</i>, se negativa alla voce D.19.d <i>Svalutazioni</i>.</p>	

## Rendiconto finanziario

Impatto	Cambiamento principi contabili	Riferimento
<b>Prospetto obbligatorio ad eccezione delle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro-imprese.</b>	Il rendiconto finanziario diviene uno dei tre prospetti obbligatori insieme a conto economico e stato patrimoniale. L'OIC 10 è stato aggiornato per tenere conto dei nuovi riferimenti normativi e delle modifiche apportate al codice civile.	Art. 2425-ter c.c.
<b>Nota integrativa</b>	Sono state modificate le informazioni richieste per illustrare le operazioni contenute nel rendiconto finanziario, come, ad esempio, le disponibilità liquide che non sono prontamente utilizzabili dalla Società.	
<b>Derivati</b>	I flussi finanziari derivanti dagli strumenti finanziari derivati sono presentati nella attività di investimento.	
<b>Contenuto</b>	Il rendiconto finanziario illustra la composizione e movimentazione delle disponibilità liquide all'inizio e alla fine dell'esercizio. La nuova versione dell'OIC 10 2016 è coerente con l'edizione precedente del 2014.	

## Criteri di misurazione e valutazione


### Criterio del costo ammortizzato

I principi contabili nazionali, sulla base di quanto disposto dallo IAS 39, definiscono il costo ammortizzato come “il valore a cui l'attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dell'ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità”.

Il criterio dell'interesse effettivo è un metodo di calcolo che prevede la ripartizione degli interessi lungo tutto il periodo di durata dell'attività o passività cui si riferisce.

I principali aspetti su cui si basa il metodo dell'interesse effettivo sono i seguenti:

- la stima dei flussi di cassa futuri attesi lungo la durata si basa su tutti i termini contrattuali previsti;
- nel calcolo sono inclusi tutti gli oneri previsti contrattualmente, i costi di transazione e gli eventuali premi o sconti;
- il tasso di interesse effettivo è il tasso che, applicato all'attualizzazione dell'ammontare stimato dei flussi di cassa attesi futuri, eguaglia il valore contabile netto del credito o del debito.



---

## Fair value e strumenti finanziari derivati

Il nuovo comma 1 n. 11-bis dell'art. 2426 c.c. prevede la rilevazione a conto economico delle variazioni di fair value degli strumenti finanziari derivati, compresi quelli incorporati in altri contratti "ospiti". Nell'ordinamento nazionale è stato emanato il nuovo OIC 32 il quale prevede una serie di regole contabili a completamento di quanto previsto dalla normativa.

Tra le più importanti:

- ✓ linee guida per la valutazione al *fair value* di un contratto derivato;
- ✓ modalità di scorporo del derivato incorporato in un contratto "ospite";
- ✓ identificazione di elementi coperti e strumenti di copertura ammissibili;
- ✓ identificazione dei criteri di ammissibilità delle coperture contabili e loro successiva valutazione;
- ✓ modalità di attivazione, contabilizzazione e cessazione delle coperture di *fair value*;
- ✓ modalità di attivazione, contabilizzazione e cessazione delle coperture di flussi finanziari attesi;
- ✓ modalità di copertura di un insieme di operazioni attraverso un insieme di contratti derivati;
- ✓ identificazione di un metodo semplificato per le cosiddette relazioni di copertura semplici.

L'obiettivo degli strumenti finanziari di copertura è quello di trasferire il rischio al di fuori dell'ambito aziendale. L'oggetto della neutralizzazione è il rischio finanziario connesso che l'OIC 32 distingue tra rischio di *fair value* e rischio connesso alle variazioni di flussi finanziari futuri.

La copertura di *fair value* ha l'obiettivo di limitare o eliminare le perdite che derivano dalle variazioni di *fair value* di una determinata posta contabile. L'obiettivo, quindi, è la compensazione della variazione di *fair value* di un elemento coperto con l'opposta variazione del *fair value* dello strumento di copertura.


La contabilizzazione è la seguente:

- ✓ lo strumento derivato valutato al *fair value* è rilevato tra le attività e passività con le variazioni di *fair value* iscritte nella sezione D del conto economico;
- ✓ l'elemento coperto, nel caso di attività e passività, è adeguato alla porzione di *fair value* imputabile al rischio oggetto di copertura con iscrizione delle relative variazioni di *fair value* nella sezione D del conto economico.

La copertura del rischio di variabilità dei flussi finanziari ha, invece, come finalità quella di coprire il rischio di variazioni avverse dei flussi finanziari attesi relativi ad una attività o passività iscritta in bilancio.

La contabilizzazione è la seguente:

- ✓ lo strumento derivato valutato al *fair value* è rilevato tra le attività o passività con le variazioni di *fair value* appostate, per la parte efficace della copertura, nella Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi e per la parte inefficace della copertura (ossia variazioni di *fair value* del derivato alle quali non corrisponde una variazione di segno contrario dei flussi finanziari attesi dell'elemento coperto) nella sezione D del conto economico;
- ✓ l'elemento coperto continua ad essere valutato secondo quanto previsto dal principio contabile di riferimento per le attività o passività iscritte in bilancio.



## Avviamento

La riforma ha comportato delle novità anche in materia di stima della vita utile dell'avviamento. Il nuovo disposto del codice civile prevede, infatti, che sia prima determinata la vita utile dell'avviamento e solo quando questa non risulti stimabile attendibilmente si procede all'ammortamento lungo un periodo pari a 10 anni.

A differenza della precedente versione, quindi, ora viene richiesto di determinare una stima della vita utile dell'avviamento in maniera attendibile mentre, in precedenza, tale necessità si presentava solo quando il limite dei 5 anni non ne fosse rappresentativo.

## Altre novità contenute nei nuovi principi contabili

### OIC 14 – Disponibilità liquide

**Cash pooling:** la gestione delle tesoreria all'interno di un gruppo può essere accentrata al fine di ottimizzare l'uso delle risorse finanziarie; in virtù del fatto che i crediti non hanno le stesse caratteristiche delle disponibilità liquide, così come definite dai principi contabili, l'OIC ha escluso la possibilità di classificare tali crediti dalle disponibilità liquide. La loro classificazione, quindi, ai sensi dell'art. 2423-ter rientra tra le "attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni".

### OIC 15 – Crediti

**Cancellazione dei crediti:** la nuova impostazione del principio contabile prevede che un credito ceduto con contestuale trasferimento di tutti i rischi legati al cessionario debba essere cancellato dal bilancio. Nel caso, opposto, di cessione del credito che comporti solo il trasferimento della titolarità del diritto ma non il trasferimento dei rischi, il credito rimane iscritto in bilancio, così come previsto dal principio contabile internazionale IAS 39.

### OIC 19 – Debiti


**Modifica dei termini contrattuali di un debito:** se le condizioni contrattuali iniziali del debito originario differiscono in maniera sostanziale da quelle del debito emesso, si deve procedere all'eliminazione del debito iniziale con la contestuale rilevazione di un nuovo debito. L'iscrizione di tale nuovo debito segue le regole di rilevazione iniziale secondo il criterio del costo ammortizzato e la differenza tra il nuovo valore di iscrizione contabile e l'ultimo valore contabile costituisce un utile o una perdita da rilevare a conto economico.

### OIC 21 – Partecipazioni

**Dividendi per competenza:** la principale modifica è relativa alla eliminazione della possibilità di rilevare i dividendi nell'esercizio di maturazione a patto che il bilancio della controllata sia approvato dall'organo amministrativo in data precedente alla data di approvazione, da parte dell'organo amministrativo, del bilancio della controllante. Di conseguenza, la controllante iscriverà il credito per dividendi nello stesso esercizio in cui sorge il relativo debito per la controllata.

### OIC 24 – Immobilizzazioni immateriali

**Costi di transazione:** l'introduzione del criterio del costo ammortizzato nella valutazione dei debiti ha comportato una modifica relativamente ai costi accessori sui finanziamenti. Precedentemente l'OIC 24 consentiva la capitalizzazione dei costi di transazione sostenuti per l'ottenimento di finanziamenti; il nuovo OIC 24, al contrario, prevede che i costi accessori su finanziamenti siano inclusi nel calcolo del costo ammortizzato, con la conseguente eliminazione di tali costi dalla voce *Altre immobilizzazioni immateriali*.




## OIC 28 – Patrimonio netto

**Azioni proprie:** il nuovo OIC 28 prevede che l'acquisto o la vendita di azioni proprie siano considerate, rispettivamente, come decremento o incremento di patrimonio netto e, quindi, le eventuali differenze tra il valore contabile della riserva negativa per azioni proprie e il valore di realizzo di quelle alienate si imputi a patrimonio netto.

## OIC 31 – Fondi per rischi ed oneri

**Attualizzazioni:** è stata eliminata la disposizione che non consentiva l'attualizzazione dei fondi rischi e oneri, in considerazione del fatto che è stato introdotto il metodo del costo ammortizzato nella valutazione dei crediti e dei debiti. Tuttavia il legislatore ha ritenuto opportuno precisare come l'orizzonte temporale sia uno di quegli elementi di cui tener conto nella stima di quei fondi che hanno le caratteristiche di previsione di un esborso temporale nel lungo periodo e che derivano da una obbligazione certa.



# Contattaci

## Milano

+39 02 33 14 809

✉ [info.milano@ria.it.gt.com](mailto:info.milano@ria.it.gt.com)

📍 Corso Vercelli, 40  
20145 Milano

## Bologna

+39 051 60 45 911

✉ [info.bologna@ria.it.gt.com](mailto:info.bologna@ria.it.gt.com)

📍 Via San Donato, 197  
40127 Bologna

## Roma

+39 06 85 51 752

✉ [info.roma@ria.it.gt.com](mailto:info.roma@ria.it.gt.com)

📍 Via Salaria, 222  
00198 Roma

## Bari

+39 080 52 40 301

✉ [info.bari@ria.it.gt.com](mailto:info.bari@ria.it.gt.com)

📍 Via De Rossi, 102  
70122 Bari

## Pordenone

+39 0434 17 09 414

✉ [info.pordenone@ria.it.gt.com](mailto:info.pordenone@ria.it.gt.com)

📍 Palazzo Concordia  
Corso Vittorio Emanuele II, 20  
33170 Pordenone

## Padova

+39 049 8756 227

✉ [info.padova@ria.it.gt.com](mailto:info.padova@ria.it.gt.com)

📍 Galleria Europa, 4  
35137 Padova

## Firenze

+39 055/480112

✉ [info.firenze@ria.it.gt.com](mailto:info.firenze@ria.it.gt.com)

📍 via Maragliano, 6  
50144 Firenze

## Verona

+39 347 5612341

✉ [info.verona@ria.it.gt.com](mailto:info.verona@ria.it.gt.com)

📍 via Giuseppe Garibaldi, 19  
37121 Verona

## Palermo

+39 091 68 19 090

✉ [info.palermo@ria.it.gt.com](mailto:info.palermo@ria.it.gt.com)

📍 Piazza Castelnuovo, 42  
90141 Palermo

## Rimini

+39 0541 70 98 54

✉ [info.rimini@ria.it.gt.com](mailto:info.rimini@ria.it.gt.com)

📍 Corso d'Augusto, 208  
47921 Rimini

## Ufficio di Genova

+39 010 8443 275

✉ [roberto.ancona@ria.it.gt.com](mailto:roberto.ancona@ria.it.gt.com)

📍 Piazza Raffaele Rossetti 4/6D,  
16129 Genova

## Perugia

+39 075 59 96 284

✉ [info.perugia@ria.it.gt.com](mailto:info.perugia@ria.it.gt.com)

📍 Via Martiri del Lager, 65  
06128 Perugia

## Torino

+39 011 454 65 44

✉ [info.torino@ria.it.gt.com](mailto:info.torino@ria.it.gt.com)

📍 C.so Matteotti, 32/A  
10122 Torino

## Ancona

+39 071 20 16 17

✉ [info.ancona@ria.it.gt.com](mailto:info.ancona@ria.it.gt.com)

📍 Corso Stamira, 49  
60122 Ancona

## Napoli

+39 081 76 17 160

✉ [info.napoli@ria.it.gt.com](mailto:info.napoli@ria.it.gt.com)

📍 Palazzo Berlingieri Via A. Gramsci, 5  
80122 Napoli

## Pescara

+39 085 45 31 038

✉ [info.pescara@ria.it.gt.com](mailto:info.pescara@ria.it.gt.com)

📍 Piazza Ettore Troilo, 11  
65127 Pescara

## Trento

+39 0461 42 19 33

✉ [info.trento@ria.it.gt.com](mailto:info.trento@ria.it.gt.com)

📍 Via Maccani, 211  
38100 Trento



Ria Grant Thornton S.p.A. - Società di revisione ed organizzazione contabile

Sede Legale: Corso Vercelli n.40 - 20145 Milano - Iscrizione al registro delle imprese di Milano Codice Fiscale e P.IVA n.02342440399 - R.E.A. 1965420

Registro dei revisori legali n.157902, già iscritta all'Albo Speciale delle società di revisione tenuto dalla CONSOB al n. 49

Capitale Sociale: € 1.832.610,00 interamente versato

Uffici: Ancona-Bari-Bologna-Firenze-Genova-Milano-Napoli- Padova-Palermo-Perugia-Pescara-Pordenone-Rimini-Roma-Torino-Trento

Grant Thornton refers to the brand under which the Grant Thornton member firms provide assurance, tax and advisory services to their clients and/or refers to one or more member firms, as the context requires.

Ria Grant Thornton spa is a member firm of Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL and the member firms are not a worldwide partnership. GTIL and each member firm is a separate legal entity.

Services are delivered by the member firms. GTIL does not provide services to clients. GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another's acts or omissions.